

MOBILITA', CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA E STRAORDINARIA, ASPI E MINI ASPI: IMPORTI MASSIMI MENSILI IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2015 (INPS - CIRC. 30 GENNAIO 2015 N. 19)

L'art. 1 comma 27 della Legge 24 dicembre 2007 n. 247 ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno, a partire dal 2008, gli importi dei massimali mensili di integrazione salariale, di cui all'ultimo periodo del secondo comma dell'articolo 1 della legge 13 agosto 1980, n. 427, e successive modificazioni e integrazioni, nonché la retribuzione mensile di riferimento, oltre al quale è possibile attribuire il secondo di tali limiti, siano incrementati in misura pari al 100% dell'aumento (1) derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

Rammentiamo inoltre che l'art. 2, comma 16 della Legge 28.12.1995 n. 549, di accompagnamento alla Legge Finanziaria 1996, ha stabilito che, dal **1° GENNAIO 1996** si applica, **anche per i primi 6 mesi della Cassa Integrazione Ordinaria (2)**, il **massimale mensile** previsto per la Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, per cui, quando l'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore non lavorate supera tale massimale mensile, l'indennità deve essere erogata nel limite del massimale.

Tale massimale si applica a tutti gli interventi ordinari della CIG, compreso quindi l'edilizia. Per gli interventi nel settore edile e lapideo dovuti ad intemperie stagionali, tali massimali vengono incrementati del 20%.

L'INPS, con la circolare 30 gennaio 2015 n. 19, ha comunicato i nuovi importi massimi mensili per Mobilità e Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria e Straordinaria, in vigore **dal 1° gennaio 2015**:

Retribuzioni lorde	Importi mensili lordi CIG/CIGS e mobilità	Importi mensili netti (3) CIG/CIGS e mobilità
Industria		
Fino a € 2.102,24 / mese (4)	€ 971,71	€ 914,96
Oltre € 2.102,24 / mese (4)	€ 1.167,91	€ 1.099,70
Edilizia per gli interventi meteorologici		
Fino a € 2.102,24 / mese (4)	€ 1.166,05	€ 1.097,95
Oltre € 2.102,24 / mese (4)	€ 1.401,49	€ 1.319,64

I massimali di cui sopra devono essere utilizzati:

- anche sui trattamenti di C.I.G. e C.I.G.S. in corso, la cui erogazione sia stata autorizzata prima del 1.1.2015;
- oltre che nei casi di C.I.G. e C.I.G.S., anche per determinare il versamento da effettuare all'INPS (5) per la messa in "mobilità" dei lavoratori; tale importo è pari a nove mensilità, ovvero tre mensilità nel caso di accordo sindacale sulla mobilità, nei limiti del massimale netto sopra indicato, e la rateazione in 30 rate mensili è pari a tale importo al netto dell'anticipazione di una mensilità nei limiti del massimale lordo (6), da parte delle aziende con più di 15 dipendenti che, ai sensi della Legge 23 Luglio 1991 n. 223, riducano il personale di almeno 5 unità nell'arco di 120 giorni ovvero cessino l'attività.
- in caso di riduzione di orario ovvero di sospensione dal lavoro che non interessi l'intero mese, tali massimali vanno **rapportati alle ore di integrazione autorizzate, utilizzando un divisore mobile** pari alle ore lavorative, comprese le festività infrasettimanali, ricadenti nel mese considerato.

Tale quota oraria del massimale mensile deve quindi essere moltiplicata per il numero delle ore di lavoro perse nello stesso mese per effetto della riduzione o della sospensione dal lavoro. (5)

Aderente a:

Pertanto la quota oraria massima di C.I.G. per il 2015 si ottiene applicando la seguente formula:

$$\text{Quota oraria C.I.G.} = \frac{\text{Massimale mensile}}{\text{Ore lavorative mensili}}$$

dove:

- "Massimale mensile" è il limite massimo mensile riferito alle due fasce di retribuzione lorda sopra indicate;
- "Ore lavorative mensili" sono il numero di ore lavorabili comprese le festività infrasettimanali nel mese considerato (ad esempio: Gennaio 2015: ore 176, Febbraio 2015: ore 160, Luglio 2015: 184, ecc.).

Applicando tale formula al settore Industria, nel 2015 otteniamo le seguenti quote orarie nette massime di C.I.G.:

2015	Retribuzioni fino a € 2.102,24			Retribuzioni oltre € 2.102,24		
	Massimale mensile	Divisore mobile	Massimale orario CIG	Massimale mensile	Divisore mobile	Massimale orario CIG
Gennaio	914,96	176	5,20	1.099,70	176	6,25
Febbraio	914,96	160	5,72	1.099,70	160	6,87
Marzo	914,96	176	5,20	1.099,70	176	6,25
Aprile	914,96	176	5,20	1.099,70	176	6,25
Maggio	914,96	168	5,45	1.099,70	168	6,55
Giugno	914,96	176	5,20	1.099,70	176	6,25
Luglio	914,96	184	4,97	1.099,70	184	5,98
Agosto	914,96	168	5,45	1.099,70	168	6,55
Settembre	914,96	176	5,20	1.099,70	176	6,25
Ottobre	914,96	176	5,20	1.099,70	176	6,25
Novembre	914,96	168	5,45	1.099,70	168	6,55
Dicembre	914,96	184	4,97	1.099,70	184	5,98

Indennità di disoccupazione ASpl e Mini ASpl

L'importo massimo mensile delle indennità di disoccupazione ASpl e Mini-ASpl, per le quali non opera la riduzione di cui all'art. 26 della legge n. 41 del 1986, è pari per il 2015 ad euro 1.167,91.

L'importo massimo mensile della indennità di disoccupazione ASpl è utile anche per il computo del versamento da parte dei datori di lavoro all'INPS nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all'ASpl, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013 (comma 31 dell'articolo 2 della Legge 28 giugno 2012 n. 92) (7).

(1) L'art. l comma 5 della Legge 19.7.1994 n. 451 aveva stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno, a partire dal 1995, gli importi dei massimali mensili di integrazione salariale nonché la retribuzione mensile di riferimento, oltre al quale è possibile attribuire il secondo di tali limiti, fossero incrementati in misura pari all'80%. Cfr. APIAPPUNTI n. 7/Luglio 1994 pag. L/770.

Aderente a:

- (2) Il massimale per la CIG Ordinaria era stato previsto dall'art. 14 della Legge 23.7.1991 n. 223 (cfr. APIAPPUNTI n. 7/Luglio-Agosto 1991 pag. L/736) per i periodi successivi ai 6 mesi consecutivi (26 settimane) di fruizione del trattamento medesimo.
- (3) L'importo indicato è al netto dell'aliquota prevista a carico degli apprendisti, che, a decorrere dal 1.1.2007, è pari al 5,84%.
- (4) Gli importi indicati sono comprensivi dei ratei delle mensilità aggiuntive (tredicesima mensilità, quattordicesima mensilità, premi annui, ecc.) e vanno rapportati alle ore di integrazione autorizzate.
- (5) cfr. APIAPPUNTI n. 11/Dicembre 1994 pag. L/1138.
- (6) L'anticipazione della prima mensilità deve essere versata all'INPS tramite F24 con la causale "ACIM" denominata "Datori di lavoro - anticipazione contributo di ingresso mobilità".
Per la compilazione del modello F24, la risoluzione della Agenzia delle Entrate [22 dicembre 2011 n. 129/E](#), prevede:
- la causale ACIM è esposta nella sezione "INPS", nel campo "causale contributo", in corrispondenza, esclusivamente, del campo "importi a debito versati";
 - nel campo "codice sede" è indicata il codice della sede INPS competente;
 - nel campo "matricola INPS/codice INPS/filiale azienda" è indicata la matricola INPS del contribuente;
 - nel campo "periodo di riferimento", nella colonna "da mm/aaaa" è indicato il mese e l'anno di competenza, nel formato MM/AAAA; la colonna "a mm/aaaa" non deve essere valorizzata.
- (7) Il massimale dell'indennità di disoccupazione ASpl è utile anche per il computo del versamento all'INPS di cui al comma 31 dell'articolo 2 della Legge 28 giugno 2012 n. 92 (così modificato dall'art. 1 comma 250 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013). (G.U. n. 302 del 29.12.2012 – S. O. n. 212)) che prevede:
- «31. Nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all'ASpl, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpl per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Nel computo dell'anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione di cui al comma 30»;
- L'INPS, con la circolare 14 dicembre 2012 n. 140, si riservava di fornire successive indicazioni in merito ai criteri di determinazione del contributo e alle modalità di versamento. La circolare è stata pubblicata nel sito di APiINDUSTRIA – Servizi – Archivio documenti - settore Sindacale in data 18 dicembre 2012.

X X X X X

INPS – Circolare 30 gennaio 2015 n. 19

OGGETTO: Importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità, trattamenti speciali di disoccupazione per l'edilizia, indennità di disoccupazione ASpl e Mini ASpl ed assegno per attività socialmente utili relativi all'anno 2015.

SOMMARIO: Si riporta la misura, in vigore dal 1° gennaio 2015, degli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità, trattamenti speciali di disoccupazione per l'edilizia, indennità di disoccupazione ASpl e Mini ASpl – al lordo ed al netto della riduzione prevista dall'art. 26 L. 41/86 e distinti in base alla retribuzione soglia di riferimento – nonché la misura dell'importo mensile dell'assegno per le attività socialmente utili.

1. Premessa.

L'articolo 1, comma 27, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, prevede che, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, gli aumenti di cui all'ultimo periodo del secondo comma dell'art. 1 della legge 13 agosto 1980, n. 427, e successive modificazioni e integrazioni – c.d. "tetti" dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità ed indennità di disoccupazione ASpl e Mini ASpl, relativi agli importi mensili massimi dei trattamenti ed alla retribuzione mensile, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, da prendere a riferimento quale soglia per l'applicazione del massimale più alto – siano determinati nella misura del 100 per cento dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

2. Trattamenti di integrazione salariale.

Si riportano gli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale di cui al combinato disposto della legge 13 agosto 1980, n. 427 (come modificata dall'art. 1, comma 5, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451) e dell'articolo 1, comma 27, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, nonché la retribuzione mensile di riferimento, oltre la quale è possibile attribuire il massimale più alto.

Gli importi sono indicati, rispettivamente, al lordo ed al netto della riduzione prevista dall'art. 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che attualmente è pari al 5,84 per cento:

Trattamenti di integrazione salariale			
Retribuzione (euro)	Tetto	Importo lordo (euro)	Importo netto (euro)
Inferiore o uguale a 2.102,24	Basso	971,71	914,96
Superiore a 2.102,2	Alto	1.167,91	1.099,70

Detti importi massimi devono essere incrementati, in relazione a quanto disposto dall'art. 2, comma 17, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nella misura ulteriore del 20 per cento per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali.

Trattamenti di integrazione salariale - settore edile (intemperie stagionali)			
Retribuzione (euro)	Tetto	Importo lordo (euro)	Importo netto (euro)
Inferiore o uguale a 2.102,24	Basso	1.166,05	1.097,95
Superiore a 2.102,24	Alto	1.401,49	1.319,64

3. Indennità di mobilità

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera a), della legge 23 luglio 1991, n. 223, che fissa la misura dell'indennità di mobilità, per i primi dodici mesi, al cento per cento del trattamento straordinario di integrazione salariale, gli importi massimi dell'indennità di che trattasi corrispondono, per i primi dodici mesi, a quelli indicati al precedente paragrafo 2, prima parte.

Ciò posto, si riportano gli importi massimi mensili da applicare alla misura iniziale dell'indennità di mobilità spettante per i primi dodici mesi, da liquidare in relazione ai licenziamenti successivi al 31 dicembre 2014, nonché la retribuzione mensile di riferimento, oltre la quale è possibile attribuire il massimale più alto.

Gli importi sono indicati, rispettivamente, al lordo ed al netto della riduzione prevista dall'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che attualmente è pari al 5,84 per cento:

Indennità di mobilità			
Retribuzione (euro)	Tetto	Importo lordo (euro)	Importo netto (euro)
Inferiore o uguale a 2.102,24	Basso	971,71	914,96
Superiore a 2.102,24	Alto	1.167,91	1.099,70

Aderente a:

4. Trattamenti speciali di disoccupazione per l'edilizia

Per i lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia di cui all'articolo 11, commi 2 e 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonché a quello di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 19 luglio 1994, n. 451, trovano applicazione gli importi indicati nel precedente paragrafo 3.

Per i lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427, l'importo da corrispondere, rivalutato ai sensi dell'art. 2, comma 150, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è fissato, per l'anno 2015, in: euro **635,34** che, al netto della riduzione del 5,84 per cento, è pari ad euro **598,24**.

5. Indennità di disoccupazione ASpl e mini-ASpl

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 7, della legge n. 92 del 2012, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione ASpl e Mini-ASpl è pari, secondo i criteri già indicati nella circolare n. 142 del 18/12/2012 e a seguito della rivalutazione annuale, ad euro **1.195,37** per il 2015.

L'importo massimo mensile delle suddette indennità, per le quali non opera la riduzione di cui all'art. 26 della legge n. 41 del 1986, non può in ogni caso superare, per il 2015, euro **1.167,91**.

Lo stesso importo massimo previsto per l'indennità di disoccupazione ASpl si applica anche nel caso di erogazione della prestazione ai lavoratori sospesi ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della citata legge n. 92 del 2012.

6. Indennità di disoccupazione agricola

Per quanto riguarda l'indennità di disoccupazione ordinaria agricola con requisiti normali, da liquidare nell'anno 2015 con riferimento ai periodi di attività svolti nel corso dell'anno 2014, trovano applicazione, in ossequio al principio della competenza, gli importi massimi stabiliti per tale ultimo anno.

Pertanto, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del citato decreto-legge n. 299 del 1994, come convertito con modificazioni dalla legge n. 451 del 1994, che estende al trattamento ordinario di disoccupazione la disciplina dell'importo massimo di cui all'articolo unico, secondo comma, della legge n. 427 del 1980, tali importi sono pari a quelli indicati nella circolare n. 12 del 29 gennaio 2014 con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale, vale a dire ad euro **1.165,58** (per ciò che riguarda il massimale più alto) e ad euro **969,77** (quanto al massimale più basso).

7. Assegno per attività socialmente utili

L'importo mensile dell'assegno spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili è pari, dal 1° gennaio 2015, ad euro **580,14**. Anche a tale prestazione non si applica la riduzione di cui all'art. 26 della legge n. 41/86.

Il Direttore Generale
Nori

Per qualsiasi ulteriore informazione preghiamo di rivolgersi all'Ufficio Sindacale di Apindustria Brescia - Tel. 030 23076
Fax 030 23076160 - sindacale@apindustria.bs.it

Brescia, 02 febbraio 2015